



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione Generale per il personale scolastico*

Alla Corte dei Conti  
a Sezioni Riunite  
Viale G. Mazzini, 105  
00195 Roma

**Oggetto:** Richiesta di parere

Con la presente nota lo scrivente Ministero chiede l'intervento di codesta Corte dei Conti al fine di esprimere parere in ordine alla necessità di applicare il meccanismo della temporizzazione e, dunque, l'art. 8 CCNL 2001 a tutti coloro che accedono, dal profilo di responsabile amministrativo, al profilo di D.S.G.A. per mezzo della frequenza di corso di formazione nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale ordinaria prevista dal CCNL 1999 e a prescindere dall'anno in cui si è verificato il passaggio e, quindi, anche al personale immesso in ruolo nel profilo di D.S.G.A. successivamente alla data del 24 luglio 2003, data di entrata in vigore del CCNL che disciplina il completamento della equiparazione della figura del responsabile amministrativo a quella di DSGA.

Per primo inquadramento deve intendersi l'accesso al profilo di D.S.G.A. da parte dei responsabili amministrativi, per mezzo della frequenza di un corso di formazione, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale ordinaria.

Ciò anche alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione e dall'ARAN, chiamata numerose volte a chiarire la portata del dettato contrattuale.

L'opportunità di acquisire il richiesto parere trae origine dalla diversa interpretazione resa dalla Corte dei Conti per l'Abruzzo che, diversamente opinando, ha ritenuto che l'istituto della temporizzazione dovrà essere applicato in fase di primo inquadramento del citato personale dal 1° settembre 2001 fino al 24 luglio 2003, la ricostruzione di carriera invece da tale data in poi.

Al fine di agevolare la comprensione della vicenda, giova riportare, di seguito, la ricostruzione del quadro normativo e contrattuale di riferimento.



# *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

### *Direzione Generale per il personale scolastico*

L'art. 34 del CCNL Comparto scuola 26 maggio 1999 ha istituito a partire dal 1<sup>o</sup> settembre 2000 il nuovo profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ricollegandolo espressamente alla "piena attuazione dell'autonomia scolastica" ed alla ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, e prevedendone la presenza "nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado".

Tale profilo "rimane in vigore sino al 31-8-2000 nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con eccezione di Accademie e Conservatori". Si tratta quindi di un profilo mantenuto solo temporaneamente, salvo che in queste ultime due istituzioni, dove permane.

Questa provvisorietà trova, evidentemente, ragion d'essere nella richiamata previsione dell'art. 34, comma 1, circa la decorrenza del nuovo profilo, considerata però alla luce del secondo comma, il quale, per quanto interessa, contiene due regole. La prima stabilisce in generale i titoli di accesso al nuovo profilo, rinviando a tal fine alla tabella B del contratto. La seconda prevede invece che "in prima applicazione" ad esso acceda "il personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'a.s. 1999-2000 nelle scuole di ogni ordine e grado e delle Istituzioni educative e nei Conservatori ed Accademie".

Pertanto, l'ordinario requisito di accesso al profilo di D.S.G.A. è divenuto, con il C.C.N.L. 1999, il **diploma di laurea**, mentre **l'accesso in sede di prima applicazione prescinde totalmente da detto requisito** ed è condizionato solo dall'inquadramento come responsabile amministrativo in un determinato anno scolastico. **In via provvisoria, ed in deroga all'obbligo di selezione concorsuale**, inoltre, il citato CCNL 1999 prevede ai fini dell'accesso ai ruoli di D.S.G.A. da parte del responsabile amministrativo la frequenza di "apposito corso modulare di formazione con valutazione finale", o, eventualmente, in alternativa, "percorsi formativi abbreviati" per il personale che abbia maturato un'esperienza professionale di una determinata durata.

Viceversa, il **trattamento economico** del suddetto **personale transitato dal profilo di responsabile amministrativo a quello nuovo di D.S.G.A. dal 01/09/2000** è stato disciplinato dall'art. 8 del successivo CCNL Scuola del 15 marzo 2001 con l'istituto della **temporizzazione** e cioè: in aggiunta allo stipendio iniziale del profilo di appartenenza, ai direttori dei servizi



# *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

### *Direzione Generale per il personale scolastico*

generali ed amministrativi, inquadrati in tale profilo ai sensi dell'art. 34 del CCNL/99 , viene attribuito un incremento retributivo pari al **70%** del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle Accademie e Conservatori e la corrispondente posizione iniziale del Responsabile Amministrativo. In aggiunta all'importo così definito, all'atto dell'inquadramento, viene riconosciuta una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno ad personam, nonché del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. La retribuzione così determinata viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione al fine della collocazione di ciascun Responsabile Amministrativo all'interno delle posizioni economiche del profilo del D.S.G.A. delle Accademie e Conservatori.

La sostanziale affinità dei contenuti professionali fra quest'ultimo profilo e quello di nuova istituzione determina la scelta contrattuale di rendere, quanto più possibili omogenei, i rispettivi trattamenti ed il recupero del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del Responsabile amministrativo e quella del Direttore amministrativo.

In coerenza con tale affermazione, l'art. **87 del CCNL Scuola del 24 luglio 2003** così recita: *"a decorrere dall'1/01/2003 ai DSGA, destinatari dell'incremento retributivo previsto dall'art. 8 del CCNL/2001, è attribuito un incremento retributivo pari al **30%** del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del DSGA delle Accademie e Conservatori e la corrispondente posizione iniziale del Responsabile Amministrativo alla data dell'01/09/2000."*

Per effetto di questo ultimo incremento si realizza il completamento dell'equiparazione retributiva tra il personale appartenente all'ex profilo di Responsabile Amministrativo e quello del Direttore Amministrativo delle Accademie e Conservatori.

Pertanto il trattamento economico dei responsabili amministrativi transitati nel profilo dei DSGA dall'1/09/2000 è stato disciplinato **con il metodo della temporizzazione**.

L'amministrazione, a fronte di numerose richieste pervenute di applicazione del meccanismo di ricostruzione previsto dall'art. 4, comma 13, del D.P.R. n. 339 del 1998 ossia valutando anche, ai fini dell'inquadramento contrattuale, il riconoscimento del servizio pre-ruolo comprensivo dell'eventuale servizio in ruolo in carriera inferiore, ha chiesto all'ARAN di



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione Generale per il personale scolastico*

rendere interpretazione autentica delle norme contrattuali suddette ed in particolare dell'art. 142 del CCNL 2003.

L'ARAN, a riscontro di quanto richiesto, ha ritenuto non necessaria alcuna interpretazione autentica stante la chiarezza delle disposizioni contrattuali interessate che non si prestano ad altre diverse interpretazioni.

In particolare, con i pareri che si allegano, l'ARAN ha chiarito che l'art. 87 del CCNL 2003 ha disciplinato espressamente, anche gli effetti economici derivanti dall'equiparazione della figura del responsabile amministrativo a quella del DSGA, ed anzi ha completato tale equiparazione senza operare rinvii ad altre norme legislative.

Ha, altresì, ribadito che l'art. 142, comma 1 del CCNL 2003 prevede che tutte le norme, generali e speciali riguardanti il rapporto di pubblico impiego oggetto del contratto, non specificamente richiamate nel medesimo articolo divengono inapplicabili dal momento dell'avvenuta sottoscrizione del medesimo CCNL, con l'eccezione delle norme che espressamente richiamate continuano a trovare applicazione nel comparto scuola.

Tuttavia, tra le norme specificamente richiamate, non si rinviene l'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 399/1988 ma, unicamente, l'art. 21, commi 1 e 2 del citato D.P.R. n. 399/88 concernente la materia del trasferimento per incompatibilità. A nulla rileva, peraltro, il richiamo contenuto nell'art. 66, commi 6 e 7 del CCNL 1995 all'art. 4 del citato DPR 399/1988 ma che, di contro, non è salvaguardato dall'art. 142 sopra citato.

Peraltro, ad avviso dell'ARAN, giova rilevare che il CCNL 24/07/2003 è contratto di lavoro di tutti i dipendenti della scuola e non solo dei D.S.G.A.

Ribadisce espressamente l'ARAN, inoltre, con nota prot. n. 6118/2006 che *“Il riferimento nidificato nel predetto art. 66, comma 6, all'art. 4 del DPR 23/08/88 n. 399 altro non è che lo strumento procedurale che le parti hanno concordato di lasciare in vita (in effetti riguarda un vecchio ed obsoleto accordo) per disciplinare il riconoscimento dell'anzianità nelle ipotesi di progressione di carriera, fattispecie che non riguarda, come sopra dimostrato, il caso in questione. Qui non si verifica alcuna progressione di carriera ma la sola trasposizione del personale già in servizio in una categoria apicale (responsabile amministrativo) in una nuova categoria apicale (DSGA)”*. *“ E' appena il caso di precisare,*



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione Generale per il personale scolastico*

*infine, al di là della chiarezza non equivoca delle disposizioni contestate come dubbie, che quanto sopra illustrato è l'unica tesi che si renda compatibile e coerente con la logica previsionale dei costi contrattuali di ciascun comparto del pubblico impiego, così come approvati dal governo e positivamente certificati dalla corte dei conti”*

In senso contrario si è espressa, con delibera n. 1 del 2015, la Corte dei Conti per l'Abruzzo, in sezione regionale di controllo, chiamata a deliberare in ordine alla legittimità di un decreto di ricostruzione di carriera relativo a personale appartenente al profilo professionale di D.S.G.A. formulato applicando un criterio misto ovvero applicando l'istituto della temporizzazione in fase di primo inquadramento dal 1 settembre 2001 sino al 24 luglio 2003 e, da tale data, applicando il meccanismo della ricostruzione di carriera.

In particolare, la Corte dei Conti, nella citata deliberazione, ha stabilito che il meccanismo della ricostruzione di carriera deve ritenersi applicabile - in quanto non espressamente abrogato - non solo per gli inquadramenti nel profilo di D.S.G.A. di personale proveniente dall'inferiore profilo di responsabile amministrativo, senza l'espletamento di procedure concorsuali, successivi al 24 luglio 2003, bensì a partire da quella data anche per tutti quelli che sono stati immessi nel nuovo profilo di D.S.G.A. antecedentemente al citato 24 luglio 2003, e finora trattati con il meccanismo della temporizzazione. Più semplicemente, l'istituto della temporizzazione dovrà essere applicato in fase di primo inquadramento dal 1° settembre 2001 fino al 24 luglio 2003, la ricostruzione di carriera invece da tale data in poi.

Ciò in quanto, diversamente interpretando, ad avviso della Corte dei Conti, si creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento a parità di mansioni e di inquadramento contrattuale all'interno di una stessa categoria di soggetti, provenienti da un medesimo concorso di responsabile amministrativo per il solo effetto dello scorrimento di una graduatoria rimesso solo ad un criterio temporale. Si tratta, infatti, di soggetti provenienti da una medesima graduatoria ma immessi in ruolo in data diversa.

Al contrario, la **Corte di Cassazione** si è pronunciata sulla questione affermando che *“L'art. 142, lett. f) punto 8 del CCNL 24 luglio 2003 relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003, il quale richiama l'art. 66, comma 6 del CCNL 4 agosto 1995, che a sua volta richiama il D.P.R. 23*



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione Generale per il personale scolastico*

agosto 1988, n. 399, art. 4, non trova applicazione **nel primo inquadramento** nel profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi, istituito dall'art. 34 del CCNL comparto scuola 26 maggio 1999. Per tale inquadramento valgono invece le regole fissate dall'art. 8 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto Scuola 9 marzo 2001 e dall'art. 87 del cit. CCNL 24 luglio 2003" ossia il meccanismo della **temporizzazione**.

**Infatti, ad avviso della Corte di Cassazione non può affermarsi che l'art. 8 CCNL 2001 sia stato superato dal successivo contratto del 2003 atteso che tale norma fa riferimento ai D.S.G.A. che avrebbero accesso alla posizione D1-D2 mediante lo strumento selettivo ordinario (concorso ordinario cui si accede con il possesso del titolo di laurea) e non in sede di primo inquadramento.**

Per primo inquadramento deve intendersi l'accesso al profilo di D.S.G.A da parte di responsabili amministrativi per mezzo della frequenza di un corso di formazione nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale ordinaria.

Si precisa, al riguardo, che l'amministrazione non ha ancora potuto bandire il concorso in ragione dell'esubero in alcune provincie e, pertanto, sino ad oggi per le nomine del profilo professionale di D.S.G.A. si è proceduto ad attingere dalle graduatorie dei responsabili amministrativi.

Per di più, è la stessa Corte di Cassazione ad evidenziare che il contratto collettivo ha "inteso riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo "in sede di prima applicazione" ed in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell'accesso alla qualifica di aera superiore (D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall'applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio; regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso l'inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva). **La finalità è quella manifesta, di limitare l'onere finanziario dell'amministrazione correlato ad una "promozione" pressochè automatica (mero giudizio**



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione Generale per il personale scolastico*

***idi idoneità all'esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali***" (Corte di Cassazione Ordinanza 26 novembre 2014, n. 25059).

Si resta in attesa di conoscere l'orientamento di codesta Corte dei Conti sulla materia.

IL DIRETTORE GENERALE

*Matteo Marcolino*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Matteo Marcolino', written over the printed name.